

OO.SS. AREA COMPARTO


PROTOCOLLO D'INTESA

DIDATTICA TUTORIALE

DELLE PROFESSIONI SANITARIE

ANNO ACCADEMICO 2006-2007.

mm
White
me
RF
Y.lee.
RF
colzaroni
RF
RF



PROTOCOLLO D'INTESA

Guida di tirocinio Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

Le parti

preso atto:

- Di quanto previsto dall'art 11 del Protocollo Regione Università che prevede:
"L' accordo attuativo locale definisce le modalità e i termini per la partecipazione del personale del Servizio Sanitario Regionale all'attività didattica pre e post laurea, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) *il personale del Servizio Sanitario regionale partecipa all'attività didattica, esercitando docenza, tutorato ed altre attività formative, nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture didattiche dell'Università*
 - b) *L'Università e l'Azienda, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio Sanitario regionale alla attività didattica;*
 - c) *L'attività didattica viene svolta salvaguardando le esigenze relative all'esercizio delle attività assistenziali.*
L'Università concorda con l'Azienda le modalità di utilizzazione del personale del Servizio Sanitario regionale anche ai fini del riconoscimento, da parte dell'Azienda, del maggior impegno professionale.
- Che al fine di dare attuazione a quanto previsto dal succitato art. 11 del Protocollo Regione Università ed al fine di addivenire a modalità e termini omogenei delle attività di tutorato dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, si è attivato, su proposta della Direzione Aziendale all'Università, un gruppo di lavoro misto Azienda-Università, che ha coinvolto i Presidenti ed i Coordinatori della attività di tirocinio dei corsi di laurea, e rappresentanti del personale ospedaliero, con responsabilità organizzative nell'espletamento delle attività.
- Il gruppo di lavoro ha elaborato una proposta di definizione dei requisiti minimi per accedere alla funzione di guida di tirocinio che è stata inviata alla Rappresentanze sindacali 11.1.2007 per opportuna consultazione che si allega al presente protocollo.
- Che la Direzione Aziendale ha espresso l'intenzione di licenziare la suddetta regolamentazione entro il mese di Aprile p.v.
- Che le Rappresentanze Sindacali hanno condiviso l'opportunità di definire entro tali termini, previo confronto in sede tecnica, la regolamentazione di cui sopra.

Nell'attesa della definizione della regolamentazione di cui sopra, che avrà valenza a decorrere dall'anno accademico 2007-2008 e che valuterà anche modalità di valorizzazione da parte dell'Azienda del maggiore impegno professionale e la correlazione dello stesso con l'attività istituzionale assistenziale

Convengono

- Di riconoscere, al personale che effettivamente ha svolto attività di guida di tirocinio, le quote economiche definite e ripartite, secondo le modalità dell'allegato per il periodo riferito all'anno accademico 2006-2007, sulla base dell'impegno economico assunto e dichiarato dalla Direzione Aziendale con risorse a carico del Bilancio aziendale che consentano l'attribuzione delle quote di cui allo schema che segue.

PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE

R. M. M.

PER LE OO.SS. AREA COMPARTO

CGIL FP Sanità

CISL FPS

UIL FPL

FSI

FIALS

[Signature]
Genie Claudio Cavalle
King Roberto

R.S.U.
AZIENDALE

<i>Colegno</i>
<i>Muscatelli</i>
<i>Giorgio</i>
<i>Aschieri</i>
<i>Riferoli</i>
<i>Albete</i>
<i>Marcell Marco</i>
<i>Romagnolo</i>
<i>Scandroglio</i>
<i>[Signature]</i>
<i>Santeramo</i>
<i>Dezani</i>
<i>Trinchera</i>
<i>Olivio</i>

Ferrara,

Siglato il _____

Sottoscritto il 23.09.07

PROPOSTA DI DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI PER ACCEDERE ALLA FUNZIONE DI GUIDA DI TIROCINIO

Premessa: Si è presa in considerazione la funzione di guida di tirocinio sia per il suo ruolo cardine nell'ambito delle attività tutoriali sia perché si tratta di una funzione comune a tutti i corsi di laurea delle professioni sanitarie. Per la definizione delle altre funzioni tutoriali peculiari dei singoli corsi di laurea si rinvia ai regolamenti dei rispettivi corsi di laurea.

Per l'accesso alla funzione di guida di tirocinio sono stati individuati i seguenti **requisiti minimi**:

1. Profilo professionale di riferimento

La definizione del profilo professionale si basa sul principio che esso deve essere coerente con gli obiettivi dell'attività di tirocinio. Pertanto, di norma deve essere lo stesso profilo del corso di laurea.

A questo principio i singoli corsi di laurea possono applicare deroghe: (1) nei casi in cui non sia presente in servizio personale in possesso dello stesso profilo professionale del corso di laurea e (2) qualora le competenze richieste siano diverse da quelle specifiche del profilo professionale del corso di laurea.

2. Titoli di studio

Le guide di tirocinio devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio: (1) Diploma di scuola media superiore, (2) Diploma di Laurea coerente con il profilo professionale ovvero altro titolo equipollente.

Le uniche deroghe previste si applicano a coloro che attualmente svolgono il ruolo di guida di tirocinio pur non essendo in possesso di un Diploma di scuola media superiore. Non è prevista alcuna deroga per le nuove guide di tirocinio.

3. Assunzione e mantenimento della funzione di guida di tirocinio

Sono stati definiti i seguenti requisiti:

- A. Per l'ammissione alla funzione è richiesta un'anzianità di servizio di almeno due anni e, preferibilmente, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Questa norma non si applica a coloro che attualmente svolgono il ruolo di guida di tirocinio.
- B. Disponibilità a svolgere la funzione di guida di tirocinio per periodi della durata minima di un anno accademico. La disponibilità va data ogni anno accademico in forma scritta, allegando a questa dichiarazione un curriculum formativo e professionale dal quale sia possibile evincere l'aggiornamento professionale specifico del profilo e quello relativo alle attività svolte nell'ultimo biennio. Questa norma si applica a coloro che sono già guide di tirocinio. Coloro che intendono proporsi come guide di tirocinio devono presentare domanda (corredata da un curriculum formativo e professionale) sulla base di un invito inoltrato dal coordinatore delle attività formative professionalizzanti, sentita la Direzione Assistenziale, al personale

dell'unità operativa/servizio o del laboratorio interessato. Qualora non si rilevi alcuna disponibilità da parte del personale dell'unità operativa/servizio o del laboratorio che ha ricevuto l'invito del coordinatore delle attività formative professionalizzanti, è compito del Consiglio di Corso di Laurea individuare le soluzioni alternative opportune.

C. Valutazione annuale obbligatoria delle capacità tutoriali delle guide di tirocinio da parte del coordinatore delle attività formative professionalizzanti, che si raccorderà a tal fine con il coordinatore del servizio. Nel Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico è previsto che la valutazione venga effettuata anche dal referente organizzativo.

Questa norma va applicata partire dall'anno accademico 2007-08.

D. Consistenza numerica delle guide di tirocinio. Il numero delle guide di tirocinio viene definito annualmente dal coordinatore delle attività formative professionalizzanti in relazione agli obiettivi dei tirocini e al numero degli studenti da inserire nei tirocini.

4. Formazione tutoriale *ad hoc*

Il requisito di una specifica formazione professionale per le guide di tirocinio è ritenuto indispensabile. Per il conseguimento di questo requisito è previsto un periodo transitorio di 3 anni.

In deroga a questa norma sono ammessi alla funzione di guida di tirocinio anche professionisti che non abbiano svolto l'attività formativa per necessità contingenti (come nel caso di attivazione di un nuovo servizio ovvero di indisponibilità della guida di tirocinio titolare). In questi casi occorre che la guida dia la disponibilità ad effettuare la formazione una volta che questa sia stata attivata.

Per coloro che sono già guide di tirocinio è richiesto un aggiornamento della loro formazione ogni 5 anni. Questa norma deve cominciare ad essere applicata nell'arco di un periodo transitorio di 3 anni.

5. Assegnazione degli studenti alle guide di tirocinio

Il numero degli studenti da assegnare alle guide di tirocinio viene concordato, in relazione agli obiettivi di tirocinio, dal coordinatore delle attività formative professionalizzanti con i responsabili delle Unità Operative, i coordinatori dei servizi e le guide di tirocinio.

Nel Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico esso viene concordato anche con il tutor supervisor.

6. Riconoscimenti per lo svolgimento della funzione di guida di tirocinio

A. Previsione di un tempo standard da dedicare alle attività obbligatorie della guida di tirocinio, anche sulla base delle indicazioni fornite dai rispettivi consigli di corso di laurea.

B. Valorizzazione economica della funzione di guida di tirocinio, tenendo conto anche dell'esistenza di eventuali accordi sindacali.

C. Riconoscimento di crediti ECM.

D. Certificazione dell'attività svolta dalle guide di tirocinio. Viene rilasciata congiuntamente dal presidente del Consiglio di Corso di Laurea e dal coordinatore delle attività formative professionalizzanti.

Ai fini di una valutazione complessiva della problematica relativa ai riconoscimenti per lo svolgimento della funzione di guida di tirocinio, occorre tener conto del fatto che le guide di tirocinio possono essere dipendenti non solo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria, ma anche dell'Università, della Azienda ASL di Ferrara o di altre strutture esterne.